

CONTRATTO DI GESTORE ESTERNO DEI TRASPORTI

L'impresa (di seguito Impresa) San Giovanni Servizi S.r.l., con sede a San Giovanni Teatino in Piazza Municipio, C.F. e P. IVA 01903620696, nella persona del sig. Ferraioli Roberto, nato a Chieti (CH) il 05.09.1966 e residente a Pescara (PE) in Strada Vicinale Acquatorbida, 4, in qualità di rappresentante legale della ditta stessa, previa presa visione dell'offerta economica

CONFERISCE L'INCARICO DI GESTORE ESTERNO DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 4 – PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO N. 1071/2009/CE E DELL'ARTICOLO 4 – COMMA 2 DEL DECRETTO DIRIGENZIALE 25 NOVEMBRE 2011, PROT. N. 291 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Alla Sig.ra Perazza Mariangela nata a Penne il 24/12/1980 e residente a Città Sant'Angelo in Via Torrette, 44 C.F. PRZMNG80T64G438K, (di seguito GESTORE), domiciliata per la carica a San Giovanni Teatino in Piazza Municipio, titolare di attestato di idoneità professionale per la gestione di ditte di autotrasporto di merci n. M8V8H1I2 rilasciato in data 15/06/2017 da Provincia di Pescara, valido in ambito Nazionale ed Internazionale, secondo le seguenti norme contrattuali.

1. Durata dell'incarico

Il gestore dura in carica per un anno a partire dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 e può essere revocato in ogni tempo.

2. Cessazione del mandato

La disdetta del presente contratto deve essere comunicata da una parte all'altro contraente mediante lettera raccomandata, o modalità giuridicamente equivalente, da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale o rinnovata.

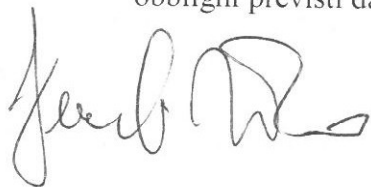
Il mandato è revocato senza bisogno di ulteriori comunicazioni al Gestore da parte dell'Impresa quando il Gestore stesso perde uno dei requisiti necessari per l'attuazione del mandato, così come elencati nell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1071/2009, ovvero nella normativa eventualmente emanata per modificare tale norma.

Alla cessazione dell'incarico il Gestore deve restituire all'Impresa ovvero al nuovo Gestore, tutta la documentazione relativa all'impresa stessa operando in modo diligente, trasparente e puntuale.

L'incarico è in ogni caso revocato qualora il Gestore stesso perda i requisiti di onorabilità e di idoneità professionale di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento 1071/2009/CE ovvero versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 6-quater, secondo periodo del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. n. 35/2012 (i gestori possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessun'altra impresa di trasporto su strada e in particolare non possono essere: amministratore o membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e private – socio illimitatamente responsabile per le società di persone – titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare – persona legata da rapporto di lavoro subordinato)

3. Diligenza del Gestore

Il Gestore è tenuto a svolgere il proprio compito con la diligenza del buon padre di famiglia, nelle forme e nei modi di cui all'art. 1176, 2° comma del Codice civile, adempiendo agli obblighi previsti dalla legge e quelli elencati nel successivo art. 4 del presente contratto.



4. Obblighi del Gestore

Con L'accettazione del presente contratto, il Gestore assume l'obbligo di svolgere, assumendone le conseguenti responsabilità, le funzioni previste dall'art. 4, paragrafo 2, lettera b del Regolamento 1071/2009/CE e dell'articolo 4, comma 2 del Decreto del Capo del Dipartimento per i Trasporti del 25/11/2011.

In particolare tali funzioni avranno ad oggetto:

1. La verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione, manutenzione e revisione dei veicoli;
2. Il controllo della conformità alla normativa vigente dei contratti e dei documenti di trasporto;
3. La verifica della tenuta e conservazione delle scritture contabili e della documentazione inerente e a supporto;
4. La verifica della distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli dell'Impresa;
5. La verifica del rispetto della normativa comunitaria vigente in materia sociale nel settore dei trasporti e della normativa inerente al rapporto di lavoro e alla tutela della salute e sicurezza;
6. La verifica delle procedure di sicurezza finalizzate alla prevenzione di incidenti in ambito aziendale.

Il Gestore si obbliga nei confronti dell'Impresa a svolgere anche i seguenti compiti:

1. Mettere a disposizione dell'Impresa, previo appuntamento, i documenti relativi alla gestione dell'Impresa stessa e, in particolare, i documenti giustificativi delle spese, con rilascio, se richiesto, di copia dei documenti anzidetti a spese dell'Impresa;

Al di fuori delle ipotesi elencate nel presente contratto il Gestore può agire solo se previamente autorizzato dall'Impresa.

Qualora lo stato in cui versano i veicoli impiegati per l'attività di trasporto rappresenti un serio rischio e pericolo all'incolumità dei terzi e delle persone fisiche che partecipano all'Impresa, il Gestore è legittimato ad agire autonomamente, salvo riferire tempestivamente al legale rappresentante dell'Impresa stessa.

5. Autonomia finanziaria

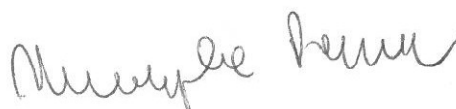
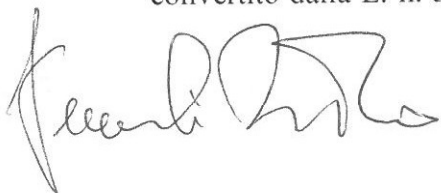
L'Impresa garantisce al Gestore l'autonomia di spesa necessaria all'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo 4 entro i limiti di € 200,00. Fermo restando l'obbligo di documentazione e di rendicontazione di tutte le spese sostenute nell'espletamento delle funzioni demandate, il Gestore dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Impresa al sostenimento di spese di importo superiore alla predetta soglia di € 200,00.

Ai fini della stipula dei contratti di acquisto dei beni, servizi e forniture, il Gestore si impegna al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, ove applicabile, al rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006).

6. Obbligo di gestione indipendente

Il Gestore si obbliga nei confronti dell'Impresa:

1. A svolgere i propri compiti solo nell'interesse dell'Impresa stessa;
2. Ad esercitare le proprie responsabilità indipendentemente da qualsiasi altra impresa per cui l'Impresa svolga attività di trasporto;
3. A rispettare il disposto dell'art. 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) 1071/2009 e dell'articolo 11, comma 6-quater, secondo periodo del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. n. 35/2012 (direzione di una sola impresa con un parco complessivo



comprendente al massimo cinquanta veicoli). A tal fine, l'Impresa si obbliga nei confronti del Gestore a informarlo di ogni variazione del proprio parco veicolare.

7. Esonero di Responsabilità

E' fatta salva la possibilità del Gestore di rinunciare al mandato qualora l'Impresa intraprenda azioni che rendano impossibile lo svolgimento dei compiti elencati negli articoli 3 e 4 del presente contratto. Parimenti è legittimato a rinunciare al mandato ogni qualvolta vengano da lui pretesi comportamenti od azioni in contrasto con le regole di una corretta gestione e/o con la dignità ed onorabilità professionale.

Il Gestore non è responsabile per i danni cagionati dall'utilizzo "contra legem" dei veicoli impiegati per l'attività di trasporto né deve ritenersi obbligato a promuovere azione giudiziaria contro gli autori dell'abuso.

8. Trattamento dei dati personali

Nell'esercizio dell'attività professionale il Gestore è tenuto al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali - **GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)** - ed alla conservazione con ogni cura, dei documenti ricevuti e di quelli che sono di proprietà dell'Impresa, che abbia redatto o acquisito in ragione del suo incarico e che dovrà esibire ogni qualvolta ne faccia richiesta un avente diritto e, comunque, consegnare al termine dell'incarico.

9. Compenso del gestore

Il compenso previsto per l'intera annualità di carica è di € 4.200,00 + Iva e/o oneri fiscali e previdenziali. A detta somma va aggiunto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

10. Clausola di risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto è competente il Foro di Chieti salva la facoltà di deferirle a un mediatore iscritto al Registro degli Organismi di mediazione e avente una sede nel territorio della provincia di Chieti.

11. Applicazione

Il presente contratto è vincolante per il Gestore e per i rappresentanti legali dell'Impresa al momento della nomina e quelli futuri, aggiunti ovvero subentranti.

Per quanto non viene regolato nelle disposizioni che precedono, il contratto è soggetto alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Spoltore, il di' 01 GENNAIO 2026

Per l'Impresa



Il Gestore

